

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0104(COD)

31.3.2006

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di
circolazione
(COM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Carlos Coelho

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	10

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (COM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0237)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0175/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Il regolamento (CE) n. XX/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/XX/GAI del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II") costituiscono la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II, banca dati comune degli Stati membri contenente, fra l'altro, dati relativi a veicoli a motore rubati, altrimenti sottratti o smarriti, di

(2) Il regolamento (CE) n. XX/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/XX/GAI del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II") costituiscono la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II, banca dati comune degli Stati membri contenente, fra l'altro, dati relativi a veicoli a motore rubati, altrimenti sottratti o smarriti, di cilindrata superiore a 50 cc *e a rimorchi di*

¹ GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

cilindrata superiore a 50 cc.

peso a vuoto superiore a 750 kg. e roulotte che sono stati rubati, altrimenti sottratti e smarriti e dati sui certificati di immatricolazione di veicoli e su targhe che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

Motivazione

Vanno menzionati tutti i dati contenuti nel SIS II a cui le autorità d'immatricolazione degli autoveicoli avranno accesso in virtù del presente regolamento.

Emendamento 2
Considerando 7

(7) È opportuno che i servizi statali e non statali chiaramente identificati a questo scopo e competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione abbiano accesso ai dati immessi nel SIS II concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rimorchi **e roulotte** di peso a vuoto superiore a 750 kg, carte di circolazione e targhe, che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.

(7) È opportuno che i servizi statali e non statali chiaramente identificati a questo scopo e competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione abbiano accesso ai dati immessi nel SIS II concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg **e roulotte**, carte di circolazione e targhe, che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.

Motivazione

Il testo di questo considerando è stato modificato per riflettere la modifica della Convenzione di esecuzione di Schengen mediante le c.d. iniziative spagnole (cfr. articolo 1, paragrafo 7, lettera b) della decisione del Consiglio 2005/211/GAI). La differenza è che il testo delle iniziative spagnole prevede l'inclusione di tutte le roulotte mentre la Convenzione di attuazione di Schengen prevedeva soltanto le roulotte con un peso superiore a 750 kg.

Emendamento 3
Considerando 9

(9) Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione non sono organi statali, l'accesso dovrà essere accordato in modo indiretto, per il tramite di un'autorità con diritto di accesso a norma della decisione

(9) Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione non sono organi statali, l'accesso dovrà essere accordato in modo indiretto, per il tramite di un'autorità con diritto di accesso a norma della decisione

2006/XX/GAI, che sia garante della conformità con le norme di sicurezza e riservatezza degli Stati membri.

2006/XX/GAI, che sia garante della conformità con le norme di sicurezza e riservatezza degli Stati membri, **come previsto all'articolo 10 della presente decisione.**

Motivazione

Vista la sensibilità delle norme sulla sicurezza e sulla confidenzialità, sembra opportuno aggiungere un preciso riferimento.

Emendamento 4
Considerando 10

(10) La decisione 2006/XX/GAI definisce la linea di condotta da seguire quando l'accesso al SIS II rivela la segnalazione di un oggetto nel sistema.

(10) La decisione 2006/XX/GAI, **e in particolare il suo articolo 36**, definisce la linea di condotta da seguire quando l'accesso al SIS II rivela la segnalazione di un oggetto nel sistema.

Motivazione

Il riferimento è aggiunto per una maggior chiarezza.

Emendamento 5
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti, in particolare quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Motivazione

Questo considerando standard, che è incluso nella proposta di regolamento e nella decisione concernenti il SIS II, dovrebbe essere inserito anche qui.

Emendamento 6
Articolo 1, paragrafo 1, comma 1

1. Senza pregiudizio degli articoli 35, 37 e 40, paragrafo 1, della decisione 2006/XX/GAI, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di

1. Senza pregiudizio degli articoli 35, 37 e 40, paragrafo 1, della decisione 2006/XX/GAI, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di

circolazione ai sensi della direttiva 1999/37/CE hanno accesso ai dati immessi nel SIS II a norma dell'articolo 35, lettere a), b) e f) di quella decisione, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.

circolazione ai sensi della direttiva 1999/37/CE hanno accesso ai **seguenti** dati immessi nel SIS II a norma dell'articolo 35, lettere a), b) e f) di quella decisione, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti:

Motivazione

All'articolo 35, lettere a), b) e f) sono previsti un maggior numero di dati di quelli a cui hanno accesso le autorità d'immatricolazione di veicoli a norma del regolamento 1160/2005 (ad esempio, natanti, aerei e attrezzature industriali). Poiché l'obiettivo del presente regolamento non dovrebbe essere di concedere alle autorità di registrazione degli autoveicoli l'accesso a un maggior volume di dati, occorre menzionare esplicitamente nei seguenti emendamenti i dati esatti a cui dovrebbero avere accesso.

Emendamento 7

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) (nuova)

a) i dati concernenti i veicoli a motore con una cilindrata superiore a 50 cc che siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 8

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) (nuova)

b) dati concernenti i rimorchi con un peso a vuoto superiore a 750 kg. e le roulotte che siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

Motivazione

Cfr. motivazione per l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 9

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) (nuova)

c) i dati concernenti i certificati d'immatricolazione degli autoveicoli e le

***targhe di autoveicoli che siano stati
rubati, altrimenti sottratti, smarriti o
falsificati;***

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Il Parlamento e il Consiglio hanno approvato nel 2005 un regolamento¹ che concede l'accesso al sistema d'informazione Schengen alle autorità di immatricolazione dei veicoli. L'obiettivo di questa modifica della convenzione di applicazione di Schengen era la lotta alla frode e al commercio illegale di veicoli rubati. L'accesso dovrebbe consentire alle autorità di immatricolazione di valutare meglio se i veicoli a loro sottoposti per l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.

Ai sensi di tale regolamento, esse hanno accesso solo a taluni dati specifici del SIS². Se i servizi di immatricolazione dei veicoli sono prestati da un ente privato, al contrario di quanto avviene nel caso delle autorità pubbliche, tale ente può avere accesso al sistema solo attraverso un'autorità che abbia accesso al SIS (accesso indiretto).

II. L'attuale proposta

L'attuale proposta ha l'obiettivo di concedere alle autorità di immatricolazione dei veicoli anche l'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il SIS II, un sistema informatico unico, è istituito da due diversi atti giuridici nell'ambito del primo e del terzo pilastro (rispettivamente proposta di regolamento COM(2005) 236 e proposta di decisione COM(2005) 230). È necessario uno strumento giuridico distinto per le autorità di immatricolazione dei veicoli a causa della base giuridica (articolo 71 TCE, politica dei trasporti).

Il nesso giuridico tra tali testi è attuato dai considerando 2-5³.

Le conseguenze sul piano del diritto (per esempio il caso in cui una persona tenti di immatricolare un veicolo rubato), sono regolate da testi diversi: il presente atto giuridico concederebbe all'autorità di immatricolazione dei veicoli la possibilità di verificare se un veicolo sottoposto sia stato sottratto. In caso affermativo si applicherebbe la legge nazionale (per esempio si informerebbero le forze di polizia di tale situazione). Ciò è definito all'articolo 1, paragrafo 4: *"La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, a opera dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del SIS II che diano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato, è disciplinata dalla legge nazionale"*. Dal momento in cui l'autorità di polizia attraverso la legge nazionale viene a conoscenza della

¹ Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli.

² Dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, dati relativi a rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg e dati relativi a documenti di immatricolazione dei veicoli e targhe, rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

³ Nell'attuale convenzione di applicazione di Schengen ciò non costituiva motivo di preoccupazione poiché la convenzione consisteva in un unico testo, benché fosse basata su diversi atti giuridici e basi giuridiche.

situazione, l'articolo 36 della decisione del terzo pilastro (cfr. considerando 10 del presente strumento giuridico) diviene applicabile (l'autorità di polizia contatta attraverso il Sirene l'autorità che ha introdotto nel sistema il veicolo sottratto).

III. Posizione del relatore

Il relatore appoggia la proposta della Commissione e rimanda alla propria relazione che ha condotto all'adozione del già citato regolamento per un esame approfondito su come sia giustificato l'accesso per le autorità di immatricolazione dei veicoli¹. Gli emendamenti presentati mirano solo alla chiarezza e sono illustrati nella rispettiva motivazione.

Il relatore desidera concludere esprimendo il proprio disappunto nei confronti del governo francese: la Francia ha di fatto bloccato l'effettiva entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1160/2005 per parecchi mesi poiché la sua preparazione tecnica non era ancora ultimata rispetto agli altri Stati membri. Per questa ragione l'atto giuridico che garantisce l'introduzione di documenti di immatricolazione e targhe che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati nel SIS è stato ritardato². Non si può quindi accedere ai dati che non sono stati ancora inseriti. Il relatore desidera ricordare che nel corso della seconda lettura della procedura legislativa volta all'adozione del regolamento (CE) n. 1160/2005 aveva ritirato il proprio emendamento che avrebbe garantito l'introduzione di tali dati. All'epoca aveva ricevuto la garanzia che il Consiglio avrebbe adottato gli atti necessari. Il relatore vorrebbe sottolineare che le istituzioni devono collaborare lealmente e che anche gli Stati membri sono tenuti alla collaborazione leale con la Comunità.

¹ A5-0205/2004

² Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo; doc. del Consiglio 12576/05.